



COMUNE di Bagnoli di Sopra

PROVINCIA DI PADOVA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA DI PUBBLICITA'
E
DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 30/05/1996

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO	3
ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE.....	3
ART. 3 GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI	3
ART. 4 TARIFFE	3
ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE	3
CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI.....	4
ART. 6 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	4
ART. 7 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI.....	4
ART. 8 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	4
ART. 9 IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE	5
ART. 10 AUTORIZZAZIONI.....	5
ART. 11 ANTICIPATA RIMOZIONE	5
ART. 12 PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI	6
ART. 13 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO.....	6
ART. 14 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI.....	6
ART. 15 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI.....	7
CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	7
ART. 16 NORMA DI RINVIO	7
ART. 17 TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA	8
ART. 18 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE.....	8
ART. 19 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI	8
ART. 20 PUBBLICITA' SONORA.....	9
ART. 21 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA.....	9
CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	9
ART. 22 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	9
ART. 23 NORMA DI RINVIO	9
ART. 24 RICHIESTA DEL SERVIZIO.....	9
ART. 25 MODALITA' PER LE AFFISSIONI.....	9
ART. 26 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI.....	10
CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI.....	10
ART. 27 SANZIONI	10
ART. 28 RISCOSSIONE.....	11
ART. 29 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA.....	11
ART. 30 PROCEDIMENTO	11
CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	11
ART. 31 NORMA DI RINVIO	11
ART. 32 ENTRATA IN VIGORE	12
ART. 33 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	12

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della gestione del servizio delle pubbliche affissioni, contenuta nel Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e, anche mediante rinvio ad altri Regolamenti Comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo precitato.

2. Agli effetti del presente Regolamento, per "imposta" e per "diritto", s'intendono rispettivamente l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Decreto citato nel comma 1.

ART. 2 CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. In base alla popolazione residente al 31 dicembre 1992 (3.863 abitanti), quale risulta dai dati statistici ufficiali, il Comune di Bagnoli di Sopra, ai fini dell'applicazione del tributo e del diritto di cui al presente Regolamento, appartiene alla classe V.

ART. 3 GESTIONE DELL'IMPOSTA E DEL SERVIZIO AFFISSIONI

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

2. Il Comune quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8/6/1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Lgs. 15/11/1993, n. 507.

3. Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

4. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D. Lgs. 15/11/1993 n. 507.

ART. 4 TARIFFE

1. Le tariffe dell'imposta sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

2. Le tariffe attualmente in vigore sono indicate nell'allegato "A" del presente regolamento. Tale elenco è valido fino a che non intervengano variazioni.

ART. 5 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso di gestione diretta il Comune nomina un funzionario comunale responsabile della gestione del servizio, al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.

3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario.

CAPO II IMPIANTI PER LA PUBBLICITA' E PER LE AFFISSIONI

ART. 6 TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Agli effetti della definizione dei mezzi pubblicitari si rinvia all'art. 47 del D.P.R. 16/12/92 n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), nonché a tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni visive.

2. L'installazione di mezzi pubblicitari consentita lungo le strade od in vista di esse fuori dai centri abitati dall'art. 23 del D. lgs. 30/04/92 n. 285, modificato dall'art. 13 del D. Lgs. 10/09/93 n. 360, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste da detta norma e dalle modalità di attuazione della stessa stabilite dal par. 3°, capo I, titolo II del Regolamento emanato con D.P.R. 16/12/92 n. 495.

3. All'interno del centro abitato la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 1, per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 6.

4. La superficie complessiva degli impianti destinati costantemente alle pubbliche affissioni con riferimento alla popolazione di 3.863 unità registrate al 31 dicembre 1992, non deve essere inferiore a mq. 12 per ogni 1000 abitanti.

ART. 7 RIPARTIZIONE DEGLI IMPIANTI

1. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è destinata per il 30% alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica da individuare con apposito contrassegno e per il 70% alle affissioni di natura commerciale.

2. La superficie complessiva degli impianti da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione delle affissioni dirette non può superare il 10% della superficie degli impianti pubblici di cui al comma precedente.

ART. 8 PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato dalla Giunta Comunale.

2. Il piano deve prevedere la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.

3. Oggetto del piano di cui al presente articolo sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai funzionari comunali responsabili dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistici, della viabilità e della polizia municipale.

Il progetto del piano è sottoposto a parere della commissione edilizia che è dalla stessa espresso entro 20 giorni dalla richiesta.

Il gruppo di lavoro, esaminato il parere della commissione o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dai precedenti commi.

ART. 9 IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE

1. Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari di cui all' art. 7, nonché della distribuzione risultante da piano di cui all'art. 8 comma 2, la Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (a titolo esemplificativo: spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

ART. 10 AUTORIZZAZIONI

1. La effettuazione della pubblicità, comunque richiedente la installazione o collocazione di appositi mezzi, è subordinata alla preventiva autorizzazione comunale, da richiedere con le modalità previste dall'art. 53 del D.P.R. 495 del 16/12/92 (regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada).

2. In via generale si statuisce che il Comune, in virtù delle linee principali del piano generale degli impianti, si avvale della facoltà di cui al comma 6 dell'art. 23 del codice della strada, ossia della facoltà di concedere deroghe, nell'ambito del centro abitato, alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, nonché dei limiti di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 e D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

3. L'autorizzazione comunale è implicita nella attestazione dell'avvenuto pagamento nei casi di:

a) pubblicità temporanea, visiva e/o acustica, effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico spettacolo, degli esercizi pubblici in genere, degli impianti sportivi;

b) pubblicità permanente o temporanea effettuata con veicoli di qualsiasi specie in osservanza della normativa vigente.

ART. 11 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 12 del presente regolamento.

ART. 12 PUBBLICITA' EFFETTUATA IN DIFFORMITA' A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, con ordinanza del Sindaco, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

ART. 13 MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma 5 successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
5. In caso di accertamento di violazioni all'art. 10 del presente regolamento, il Responsabile del Servizio procede immediatamente alla copertura della pubblicità, restando salva e impregiudicata l'azione di cui al comma 4.

Qualora non si riscontrino altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Responsabile del Servizio può consentire che la pubblicità oscurata, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa ritornare a essere esposta per il tempo occorrente al rilascio dell'autorizzazione e comunque per un periodo non superiore a mesi due dalla data dell'accertamento della violazione.

6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

ART. 14 PUBBLICITA' EFFETTUATA SU SPAZI COMUNALI

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune, ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, la corresponsione della relativa imposta non esclude il pagamento di eventuali canoni di affitto o di concessione, né l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
2. Il canone di affitto o di concessione è determinato con deliberazione della Giunta Municipale e la relativa richiesta comporta per l'utente l'accettazione della misura del corrispettivo da versare. Nel caso di pubblicità esistente e di variazione della misura del corrispettivo, l'utente deve comunicare entro 30 giorni l'accettazione del nuovo corrispettivo o rinunciare all'uso del bene comunale.

ART. 15 SPAZI PRIVATI PER LE AFFISSIONI

1. Gli spazi da destinare alle pubbliche affissioni sono individuati nel piano generale degli impianti anche su beni di privati, previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. Gli assiti, gli steccati, le impalcature, i ponti fissi o sospesi, i graticci e i ripari di ogni genere, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso esclusivo del servizio comunale affissioni ovvero del concessionario del servizio, fatte salve le eventuali esigenze dell'attività di cantiere.
3. Gli spazi sugli assiti, steccati, impalcature e simili, di cui al comma precedente e che il Comune si riserva di utilizzare per le affissioni, non sono computabili nel novero della superficie affissativa obbligatoria determinata nell'art. 7 comma 2 del presente regolamento.
4. L'uso esclusivo degli spazi di cui ai commi precedenti non comporta alcun compenso o indennità a favore dei proprietari.
5. Per l'affissione della pubblicità sugli spazi previsti dal presente articolo si osservano le norme del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.

CAPO III IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

ART. 16 NORMA DI RINVIO

1. Il presente regolamento rinvia al Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/1993 per la disciplina del presupposto dell'imposta (art. 5), del soggetto passivo (art. 6), delle modalità di applicazione dell'imposta (art. 7), della dichiarazione (art. 8), del pagamento dell'imposta (art.9), della rettifica e accertamento d'ufficio (art. 10), della pubblicità ordinaria (art. 12), della pubblicità effettuata con veicoli (art. 13), della pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni (art. 14), della pubblicità varia (art. 15) e delle riduzioni ed esenzioni (art. 16 e 17).

La suddetta disciplina è integrata dalla normativa regolamentare contenuta nei commi seguenti e negli articoli del capo III.

2. Presupposto dell'imposta:

a) per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini pubblici e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a cui chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Per luoghi aperti al pubblico si intendono i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali comunque chiunque può accedere soltanto in certi momenti o adempiendo a speciali condizioni poste da chi nel luogo medesimo eserciti un diritto od una potestà.

b) costituisce forma pubblicitaria, come tale da assoggettare all'imposta, l'affissione diretta, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi.

c) per esercizio di attività economica di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. 507/93, si intende lo scambio di beni o la produzione di servizi, effettuati nell'esercizio di imprese o di arti e professioni, nonché qualunque altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.

3. Modalità di applicazione dell'imposta:

a) ai fini della commisurazione della superficie complessiva dei mezzi polifacciali adibita alla pubblicità, rilevano tutte le facce che compongono tali mezzi, anche se esse riproducono lo stesso messaggio pubblicitario.

b) è considerato unico mezzo pubblicitario di cui all'art. 7, comma 5, D. Lgs. 507/93 e, come tale, da assoggettare all'imposta in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la

comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.

c) se la forma del mezzo pubblicitario è tale da non poter essere contenuta in una unica figura piana geometrica, per il calcolo della superficie si procede alla scomposizione di tale mezzo nelle varie figure geometriche regolari che insieme lo contengono, sommando poi le rispettive superfici.

4. Dichiarazione:

a) non costituisce nuova pubblicità il trasferimento da un luogo all'altro del mezzo pubblicitario già tassato.

b) il modulo di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modulo stesso.

c) la dichiarazione deve essere presentata all'ufficio preposto al servizio, il quale, se richiesto, ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta; in tale caso è da considerarsi tempestiva soltanto se sarà pervenuta al concessionario del servizio prima dell'inizio della pubblicità.

5. Pagamento dell'imposta:

a) l'attestazione del pagamento dell'imposta, effettuato a titolo di tacita proroga della pubblicità annuale, deve essere conservata dal contribuente per almeno cinque anni ed essere esibita a richiesta del Comune.

b) il contribuente è tenuto a comunicare l'intendimento di volere corrispondere l'imposta, ricorrendone le condizioni, in rate trimestrali anticipate. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.

c) la restituzione di somme versate e riconosciute non dovute è disposta dal funzionario responsabile.

6. Attività di accertamento: nell'avviso di accertamento, oltre ai dati richiesti dalla normativa specifica, devono essere precisati anche i termini entro i quali può farsi ricorso e l'organo cui va diretto il ricorso medesimo.

ART. 17 TARIFFE E DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe e le modalità di determinazione dell'imposta sono quelle stabilite per legge, regolamento o delibera vigenti nel periodo d'imposta considerato.

2. Le tariffe in vigore sono elencate nell'allegato "A", annesso al presente Regolamento.

ART. 18 PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE

1. Per la pubblicità effettuata con veicoli si osservano le norme del codice della strada e del relativo regolamento di esecuzione.

2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.

ART. 19 MEZZI PUBBLICITARI GONFIABILI

1. Sono assimilati ai palloni frenati di cui all'art. 15 comma 3 del D. Lgs. n. 507/93, con conseguente applicazione delle modalità di tassazione ivi previste, i mezzi pubblicitari gonfiabili nel caso in cui questi, riempiti con gas leggero o simile, siano sospesi in aria. In tutti gli altri casi di utilizzazione di mezzi pubblicitari gonfiabili, questi sono assoggettati al tributo come stabilito per la pubblicità ordinaria di cui all'art. 12 del D. Lgs. precitato.

ART. 20 PUBBLICITA' SONORA

1. Con riferimento alla disposizione contenuta nell'art. 15, comma 5, del D. Lgs. 507/93, per "ciascun punto di pubblicità" s'intende ogni fonte di diffusione della pubblicità sonora.

ART. 21 RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

1. La riduzione della tariffa alla metà per la pubblicità imponibile, effettuata da comitati, associazioni, fondazioni o altri enti che non abbiano scopo di lucro, come previsto dall'art. 16 lett. a) D. Lgs. 507/93, compete quando i soggetti predetti non abbiano, quale oggetto esclusivo o principale, determinato in base all'atto costitutivo o in relazione alla situazione di fatto, l'esercizio di attività commerciali.

2. La concessione della riduzione della tariffa, prevista dalla lett. b) dell'art. 16 D. Lgs. 507/93, è subordinata alla presentazione di una comunicazione con la quale l'ente pubblico territoriale partecipante o patrocinante attesti tale sua qualifica in ordine all'oggetto dell'iniziativa pubblicitaria.

CAPO IV DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

ART. 22 SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Bagnoli di Sopra costituiscono servizio obbligatorio, di esclusiva competenza del Comune medesimo ovvero del Concessionario del servizio di cui all'art. 32 del Decreto legislativo n. 507/93.

ART. 23 NORMA DI RINVIO

1. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate rispettivamente dagli artt. 18, 19, 20, 21, 22 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507. Tali disposizioni si intendono richiamate nel testo vigente e sono integrate dalle norme regolamentari di cui ai commi seguenti e articoli del presente capo.

2. Pagamento del diritto:

Il pagamento avviene tramite c.c.p., la contestualità di cui all'art. 19, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, deve essere comprovata mediante esibizione dell'attestazione del versamento postale.

ART. 24 RICHIESTA DEL SERVIZIO

1. Per ottenere il servizio gli interessati debbono presentare, in tempo utile, al Comune ovvero al Concessionario del Servizio apposita richiesta scritta, con la indicazione del numero dei manifesti che si vogliono affiggere e contestualmente effettuare o comprovare di aver effettuato il pagamento dei relativi diritti.

2. Qualora la richiesta non venga effettuata di persona o venga fatta per iscritto, l'accettazione è soggetta alla riserva di accertamento della disponibilità degli spazi e, comunque, l'affissione potrà essere eseguita soltanto dopo l'avvenuto pagamento dei relativi diritti.

ART. 25 MODALITA' PER LE AFFISSIONI

1. Le affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione accompagnata dal versamento dei relativi diritti.

2. In caso di commissioni pervenute tramite posta nel medesimo giorno, verrà data la precedenza al committente che richiede l'affissione del maggior numero di manifesti.

3. Presso il servizio affissioni è tenuto, anche con eventuale sistema meccanografico, un registro, nel quale dovranno essere annotate, in ordine cronologico, le commissioni pervenute. La successiva

richiesta di integrazione di una commissione già annotata non costituisce nuova o separata commissione.

4. Le eventuali variazioni od aggiunte da sovrapporre ai manifesti già affissi sono considerare nuove e distinte affissioni.

5. Il servizio di urgenza potrà essere reso, compatibilmente con la disponibilità di spazi e di personale, per i manifesti non aventi contenuto commerciale durante l'orario di servizio qualora la richiesta ed il materiale pervengano all'Ufficio entro le ore 10 del mattino.

6. Eventuali reclami concernenti l'attuazione pratica delle affissioni possono essere presentati al Sindaco ovvero al Concessionario del Servizio non oltre la scadenza del termine di validità della commissione. La mancata presentazione del reclamo nel termine anzidetto comporta accettazione delle modalità di esecuzione del servizio, nonché la decadenza a ogni pretesa circa le modalità stesse.

ART. 26 RIMBORSO DEI DIRITTI PAGATI

1. Il committente ha diritto al rimborso integrale del diritto versato nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 507/93 e al rimborso parziale nell'ipotesi di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. In ogni altro caso la liquidazione del diritto ed il relativo pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, esauendo completamente il rapporto impositivo, e rimanendo al committente il diritto di mantenere esposto il materiale pubblicitario per tutto il periodo indicato.

CAPO V DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 27 SANZIONI

1. La disciplina del tributo prevede sanzioni tributarie ed amministrative,

a) sanzioni tributarie:

il comune ovvero il concessionario del servizio applicano nella misura, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge le sanzioni tributarie di cui all'art. 23 del D. Lgs. 507/93.

b) sanzioni amministrative:

tali sanzioni sono comminate dal Comune il quale è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità come previsto dall'art. 24 del D. Lgs. n. 507.

2. Le sanzioni amministrative per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, si applicano a carico del soggetto che dispone del mezzo pubblicitario e, in solido, a carico dei soggetti indicati nell'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 507/93 e di chi ha installato il mezzo o ha consentito l'installazione dello stesso.

3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge n. 689 del 24 novembre 1981.

4. I dipendenti del servizio svolto in concessione, addetti all'applicazione dell'imposta sulla pubblicità o al servizio delle pubbliche affissioni che nell'esercizio delle loro funzioni accertino violazioni comportanti l'applicazione di sanzioni amministrative, provvedono a comunicarle ai competenti organi di polizia municipale e all'ufficio tecnico i quali compiono tutti gli adempimenti procedurali di legge, necessari per l'applicazione e riscossione delle sanzioni medesime.

5. Come previsto dal comma 3 dell'art. 24 D.Lgs.n. 507, il Comune o il concessionario del servizio (nel caso di gestione in concessione), possono effettuare l'immediata copertura della pubblicità

abusiva in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica dell'apposito avviso.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

ART. 28 RISCOSSIONE

1. Il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se superiore.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall'art. 8 del D. Lgs. n. 507/93 per quanto riguarda la pubblicità ed alla richiesta di cui all'art. 19 del citato decreto per quanto riguarda le pubbliche affissioni.

Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6, e 7 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il pagamento effettuato a mezzo di c.c.p. ha decorrenza liberatoria della obbligazione tributaria nel momento in cui la somma dovuta è versata all'ufficio postale.

3. E' fatto obbligo di conservare per almeno cinque anni le attestazioni di pagamento che dovranno essere esibite ad ogni richiesta degli agenti e del personale autorizzato.

4. Ai fini dell'applicazione degli interessi di cui all'art. 23, comma 4, del D. Lgs. n. 507/93, nel caso di omessa dichiarazione la decorrenza del semestre è calcolata dal giorno in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

ART. 29 GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

1. La giurisdizione tributaria per l'imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria Provinciale e dalle Commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D. Lgs. 31/12/92 n. 546.

2. Il processo è introdotto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

ART. 30 PROCEDIMENTO

1. Per la presentazione del ricorso, l'individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, i termini relativi e la costituzione in giudizio si osservano le norme stabilite dagli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 del D. Lgs. 31/12/92 n. 546.

2. Gli atti per i quali è proponibile ricorso devono contenere l'indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto alla Commissione tributaria competente nonché delle relative forme da osservare per la presentazione ai sensi dell'art. 20 del Decreto richiamato nel precedente comma.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 31 NORMA DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le altre norme di legge e di regolamenti in quanto applicabili.

2. Per il diritto di accesso e di partecipazione dei soggetti interessati si rinvia a quanto sarà disciplinato con apposito Regolamento.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE

1. In conformità a quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 3 del D.Lgs. n.507, il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 1997, dopo la sua approvazione e l'esecutività a norma di legge della relativa deliberazione.

ART. 33 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI

1. Dalla data di entrata in vigore de presente Regolamento sono abrogati il previgente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni".